

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 820}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LODOLINI FRANCESCA, GRAMEGNA, ANGIUS, BELARDI
MERLO ERIASE, BERTANI ELETTA, FACCHINI, FORTU-
NATO, FURIA, MICELI VINCENZO, MIGLIORINI, NAPO-
LITANO, NOBERASCO, POCETTI, RAMELLA, ROSOLEN
ANGELA MARIA, ZOPPETTI**

Presentata il 24 novembre 1976

Revisione del testo unico delle norme sugli assegni fa-
miliari approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non riteniamo che occorra spendere molte parole per dimostrare l'urgenza a che si addivenga ad una revisione del testo unico delle norme sugli assegni familiari (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797) che ancora riflettono una situazione di fatto superata e nella coscienza generale e nella nuova realtà determinatasi anche a livello di rapporti familiari con l'approvazione della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Il riconoscimento della parità tra marito e moglie previsto dall'articolo 30 della Costituzione repubblicana secondo il quale « il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi » viene reso operante con l'approvazione della legge n. 151 che all'articolo 24 cancella l'anacronistica figura del capofamiglia prevista nel codice civile.

Inevitabilmente questa importante conquista delle donne e degli uomini del nostro paese ed i nuovi rapporti venutisi a stabilire nella famiglia italiana non trova-

no riscontro in una normativa qual'è quella della n. 797 che indica destinatario degli assegni familiari il « capofamiglia » riconosciuto nel padre.

A parte la questione ideale e i criteri di equità che suggeriscono tale revisione, bisogna tener conto che gravi sono i disagi arrecati ai destinatari in certe specifiche situazioni, che si sono andate ampliando ed aggravando con l'approvazione della legge 16 aprile 1974, n. 114, secondo la quale ai pensionati del Fondo pensioni per lavoratori dipendenti non viene più corrisposta la quota di maggiorazione delle pensioni, ma bensì gli assegni familiari disciplinati dal testo unico.

Con una circolare del luglio 1976 dell'INPS che regola le istruzioni applicative, si va ad una grave restrizione dei beneficiari in quanto la qualifica di capofamiglia non era presente nella disciplina delle quote di maggiorazione. Il che significa che l'INPS procederà al recupero degli assegni familiari erogati successivamente al

1° gennaio 1974 a pensionati (per lo più donne) non aventi più diritto in base al testo unico.

Perciò con gli articoli 2, 3 e 4 si sopprime la qualifica di capofamiglia e si determina la effettiva parità fra i coniugi.

Altra grave iniquità del testo unico è la norma fissata dall'ultimo comma dell'articolo 1 che esclude dal diritto agli assegni familiari le persone a carico residenti all'estero, salvo per i Paesi della CEE. In tale modo viene meno il diritto agli assegni per

coniuge e figli a migliaia di pensionati che risiedono all'estero costretti, non certo per libera scelta, all'emigrazione (pare che solo in Argentina ed in Svizzera siano interessati oltre 8.000 pensionati).

In tale senso si propone la sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del testo unico con l'articolo 1 della presente legge.

Con l'articolo 5 infine si stabilisce la decorrenza pregressa della nuova disciplina al 1° gennaio 1974 allo scopo di sanare la situazione pregressa dei pensionati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dai seguenti:

« Ai cittadini di nazionalità straniera che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri sul territorio della Repubblica non spettano gli assegni familiari per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica se dallo Stato di cui sono cittadini non è riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani.

Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia e gli altri Stati.

Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del terzo comma del presente articolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocità ».

Gli articoli 1 e 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1035, sono abrogati.

ART. 2.

L'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni familiari per i figli a carico spettano al padre o alla madre. Nel caso di

richiesta da parte di entrambi i genitori, gli assegni spettano al genitore con il quale il figlio convive.

I lavoratori hanno diritto a percepire gli assegni familiari per i figli adottivi, gli affiliati e le persone loro affidate dagli organi competenti ai sensi di legge o di fatto allevate a seguito della morte dei genitori o dell'abbandono da parte degli stessi che siano a loro carico nonché per i fratelli, le sorelle, i nipoti ed i figli del proprio coniuge, ove i genitori non percepiscano gli assegni familiari per gli stessi a condizione che i lavoratori richiedenti risultino provvedere al loro mantenimento ».

ART. 3.

L'articolo 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni familiari spettano ai lavoratori ed alle lavoratrici che abbiano il coniuge a carico, a condizione che lo stesso non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori al limite indicato dall'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge con legge 11 agosto 1972, n. 485.

Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette sia indirette ».

ART. 4.

Nel primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, la parola « capi-famiglia » è sostituita con la parola « lavoratori ».

Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 5 del predetto testo unico la parola « capo famiglia » è sostituita con la parola « richiedente ».

Nel quinto comma dell'articolo 38 del predetto testo unico sono soppresse le parole: « la sua qualità di capo famiglia, e ».

ART. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1974.